



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Giunta Regionale  
Dipartimento Territorio -  
Ambiente Servizio di Valutazione  
Ambientale

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: OSSERVAZIONI. Progetto di ripristino ambientale area di scavo. Proponente DAS srl. COD. PRAT. n. 20/200573. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (VA)**

La sottoscritta Loredana Peschi, Sindaco del Comune di Civitaluparella, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente richiamato, unitamente al responsabile dell'Ufficio tecnico, Di Cicco Antonino ed al tecnico di supporto all'ufficio tecnico Arch. Rita Di Bucchianico,

Premesso che

- con Determinazione Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo n. DI3/79 del 10 settembre 2003 la ditta SAD Srl veniva autorizzata alla coltivazione di una cava di calcare in località "Ristretta" del Comune di Civitaluparella distinta in catasto al foglio 43 particelle 31-356 e foglio 33 particelle 1473-1474-1471 (ex 1205).

- con Ordinanza Dirigenziale DH7/668 del 18 luglio 2001 il dirigente dell'Ufficio Tratturi ed Usi Civici della Regione Abruzzo disponeva l'assegnazione delle particelle 1473, 1474, 1471 (ex 1205) del foglio 33 alla categoria "A" e autorizzava il Comune di Civitaluparella a concedere le suddette terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale.



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

– con la Convenzione Rep. n.122 del 01.12.2003 stipulata tra il Comune di Civitaluparella e la Società Sad srl avente ad oggetto: “Concessione di terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale dal Comune di Civitaluparella alla Ditta SAD srl” si concedeva l’uso dei terreni di cui alle particelle 1473 – 1474 e 1471 del foglio 33 del Comune di Civitaluparella per l’esecuzione delle opere connesse all’esercizio di attività estrattiva e finalizzate al definitivo recupero ambientale dei luoghi di cui al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 04/07/2003 e della successiva determinazione n. 79 del 10/09/2003 del servizio attività estrattive.

– in data 21 giugno 2013 DAS Srl ha presentato un’istanza di proroga e prosecuzione dei lavori riguardante il *“progetto di riattivazione della cava di calcare in località ristretta del Comune di Civitaluparella finalizzato alla completa ricomposizione ambientale di luoghi interessati dalla vecchia attività estrattiva, da tempo dismessa”*;

– con ordinanza sindacale del 7 aprile 2014 n. 3/2014 si era rilevata la presenza di *“uno sperone roccioso nel quale si manifesta palesemente uno stato fessurativo che per la particolare configurazione morfologica e per le condizioni di giacitura dei giunti degli stati rocciosi crea un concreto rischio scoscienti (ovverosia frane) di porzioni anche rilevanti di roccia, con la conseguente messa in pericolo della incolumità e della sicurezza pubblica stante la possibilità di coinvolgimento di persone e o mezzi che dovessero transitare a valle”*.

– nella conferenza dei servizi del 14.02.2014 che si è svolta a cura dell’Autorità Procedente Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo nell’ambito del procedimento volto a istruire l’istanza di proroga del 2013, la ditta è stata invitata a presentare un progetto di messa in sicurezza dello sperone roccioso e la seduta è stata rinviata per l’acquisizione della relativa documentazione;

– in data 24.07.2018 durante la seduta della Conferenza dei Servizi – svoltasi sempre a cura del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo nell’ambito del procedimento volto ad istruire l’istanza di proroga del 2013 - è stata rilevata la presenza di uno scavo abusivo in altra area adiacente a quella autorizzata inizialmente, mentre non risulta presentato il progetto di messa in sicurezza dello sperone roccioso;

– in sede di conferenza dei servizi la Regione, ha sollecitato la Das srl a presentare un progetto di ripristino dello scavo abusivo in questione con conseguente sospensione della Conferenza dei Servizi;

– il progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo depositato il 2.07.2020 è all’attenzione del comitato CCR-VIA nel presente procedimento;

– in data 9/07/2020 con nota al prot. n. 200573/20 del 2.07.2020 la Regione Abruzzo ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all’avvio del procedimento per la Verifica di assoggettabilità a VIA del Progetto di Ripristino dell’area di scavo (abusivo) concedendo a tutti gli interessati quarantacinque giorni (45) per prenderne visione e produrre osservazioni.



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

– Alla seduta del 06.08.2020 della Conferenza dei Servizi – svoltasi sempre a cura del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento volto ad istruire l'istanza di proroga del 2013, il responsabile del Procedimento dott. Iris Flacco ha dichiarato conclusa l'istruttoria con esito negativo (come da verbale allegato)

## **Esprime le seguenti**

### **OSSERVAZIONI**

- 1) Il progetto di ripristino scavo abusivo presentato in data 2 luglio 2020 dalla DAS srl a seguito dell'invito rivolto alla ditta nell'ambito della Conferenza dei Servizi sospesa il 24.07.2018, ha ad oggetto un'area diversa e adiacente rispetto a quella autorizzata nel 2003. Si tratta di un'area sulla quale la DAS srl ha eseguito uno scavo (mai autorizzato da questo Ente) pur non avendo la disponibilità dei terreni interessati né, tantomeno, l'autorizzazione allo scavo. L'esistenza dello scavo abusivo, come risulta agli atti, è emersa durante la richiamata Conferenza dei Servizi e le attività risalgono ad un periodo certamente successivo all'11 dicembre 2013 e antecedente al 2018 come anche confermato dai sopralluoghi in situ effettuati nell'ambito delle indagini del CFS depositate presso la Procura della Repubblica di Lanciano in data 05/10/2015 dalle quali si evince che in data 18/02/2014 l'area in oggetto era ancora ricoperta da vegetazione ad alto fusto e non erano presenti evidenze di attività estrattiva. Tale contesto temporale di attività risulta, quindi, successivo alla scadenza della determinazione regionale n. D13/79 del 10/09/2003 di durata decennale e successivo alla scadenza dell'atto di concessione dei terreni mai rinnovato.
- 2) Per i fatti oggetto del presente procedimento pendono due procedimenti penali n. 1393/2015 e 712/2019 R.g.n.r. procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, per i quali è stata formalizzata la costituzione di parte civile dell'Ente;
- 3) Relativamente alla delibera di GC 81 del 28.11.2011 si puntualizza che la stessa non è un titolo disponibilità dell'area - che deriva solo da una regolare concessione dell'area demaniale civica a seguito di deliberazione consiliare di rinnovo della precedente concessione, ad oggi scaduta.
- 4) La domanda della DAS srl è carente dell'indispensabile requisito di disponibilità dell'area di intervento e di autorizzazione allo scavo che rende a giudizio dell'Ente la domanda non esaminabile.
- 5) Inoltre con il progetto presentato la Das srl non chiarisce la collocazione dell'area di scavo dalla quale prelevare il materiale necessario per il riporto occorrente al definitivo riassetto dei luoghi, né la natura dello stesso, le circostanze risultano rilevanti in ragione della mancanza di autorizzazione allo scavo, poiché la determina dirigenziale che autorizzava la Ditta a scavare è scaduta da sette anni e non risulta rinnovata.
- 6) Si fa anche rilevare che in data 14.02.2014 nella conferenza dei servizi che si è svolta a cura del Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento volto a istruire l'istanza di proroga del 2013, la ditta è stata invitata a presentare un progetto di messa in sicurezza dello sperone roccioso, per il quale analogamente ai fatti relativi allo scavo abusivo, pende procedimento penale n.



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

r.g.n.r. 1339/2014 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ed in ordine al quale il Comune di Civitaluparella risulta costituito parte civile.

- 7) La ditta evidentemente mira ad ottenere l'autorizzazione per un'area di cava ben più vasta, per un nuovo e diverso progetto. Essa non vuole la proroga e l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori autorizzati nel 2003 e cessati nel 2012, ma ritiene di poter conseguire l'autorizzazione ad eseguire lavori diversi sull'area dello scavo abusivo rilevato in data 24.7.2018 ed in presenza di una situazione di pericolosità accertata e per la quale non è stato presentato alcun progetto, pur sollecitato dalla Regione nella conferenza dei servizi del 14.02.2014. *Nel caso di specie la ditta DAS si propone di ottenere una vera e propria autorizzazione per un'area di cava ben maggiore di quella prevista nel 2003: è quindi evidente che tale progetto deve essere ripresentato ex novo alla regione Abruzzo, non trattandosi di una proroga di una vecchia autorizzazione, ma di istanza di una nuova concessione ex novo con diverso e più ampio perimetro e oggetto. Tale progetto più ampio e diverso dovrà essere sottoposto de plano al comitato VIA senza previa V.A., ma essendovi necessità di ottenere una vera e propria valutazione di impatto ambientale fin dall'inizio. Tale corretta impostazione procedurale non può essere poi elusa frazionando il progetto e istruendo separatamente la parte del medesimo che riguarda il presunto ripristino dello scavo abusivo e la parte del progetto che riguarda invece la prosecuzione dei lavori già autorizzati nel 2003. Il progetto nella sua nuova estensione del perimetro delle attività di cava deve essere esaminato in modo unitario e nella sua interezza e deve necessariamente ripetere tutto il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Va a tal proposito richiamato il noto principio per cui diversi progetti aventi un unico ed unitario impatto ambientale non possono essere trattati in modo separato e frazionato, anche alla luce della rilevanza del cosiddetto effetto cumulo.*
- 8) E' irrituale che la Regione abbia sollecitato nel 2018 la presentazione di un progetto di ripristino dello scavo abusivo come se tale progetto potesse legittimamente inserirsi come una sorta di subprocedimento all'interno del procedimento autorizzativo riguardante l'istanza di proroga del 2013 dell'autorizzazione alla coltivazione della cava del 2003 e come se l'art. 22 della Legge Regionale 54/83 non prevedesse la decadenza nella circostanza specifica alla lettera a) e d).
- 9) Va richiamato il noto principio per cui diversi progetti aventi un unico ed unitario impatto ambientale non possono essere trattati in modo separato e frazionato, anche alla luce della rilevanza del cosiddetto effetto cumulo.
- 10) Tale progetto più ampio e diverso dovrà essere sottoposto de plano al comitato VIA senza previa V.A., ma essendovi necessità di ottenere una vera e propria valutazione di impatto ambientale fin dall'inizio.
- 11) Tale corretta impostazione procedurale non può essere poi elusa frazionando il progetto e istruendo separatamente la parte del medesimo che riguarda il presunto ripristino dello scavo abusivo e la parte del progetto che riguarda invece la prosecuzione dei lavori già autorizzati nel 2003.
- 12) Si segnala inoltre che la ditta si propone di ripristinare lo scavo abusivo mediante l'utilizzo di materiale derivante dall'attività di cava dell'altra frazione di cava.
- 13) Ciò dimostra l'unitarietà del progetto e manifesta inoltre la completa inammissibilità poiché non si comprende come sia possibile accettare e autorizzare progetto di ripristino dello scavo abusivo senza contestualmente autorizzare e istruire l'altro progetto.
- 14) Si puntualizza anche che la zona interessata ricade entro il raggio di poco più di mt 600 dalla riserva Regionale Naturale di Borrello e quindi dall'area SIC IT7140119



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

denominata Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello), nonché della valenza paesaggistica del Bosco nel quale sono stati rinvenuti dei graffiti risalenti al 300 a.C.


*Si chiede pertanto di respingere il progetto, dichiarandone l'inammissibilità, e comunque in subordine prevederne la sottoposizione a procedimento di valutazione di impatto ambientale, fermo restando l'impossibilità di istruire separatamente il progetto di autorizzazione all'attività di cava.*

***Si chiede di essere sentiti nella seduta del comitato di valutazione di impatto ambientale.***

***Si produce:***

- *verbale della seduta della conferenza di servizi del 6 agosto 2020*
- *allegati al verbale, tra cui l'atto motivato di dissenso alla proroga del Comune di Civita Parella, e la memoria ex articoli 7 e 8 legge 241/1990.*

*Civitaluparella, 23.08.2020*

  
IL SINDACO  
Dr. ssa Alba Loredana PESCHI



IL RESP. UFFICIO TECNICO

Vicesindaco – Di Cicco Antonino

IL TECNICO DI SUPPORTO AL RUP

Arch. Rita Di Bucchianico

